DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia

(95/411/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione delle carni fresche di volatili da cortile [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a),

considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le carni fresche di volatili da cortile;

considerando che l'attuazione dei test microbiologici da parte di un'azienda si inserisce nell'ambito delle garanzie complementari da fornire alla Finlandia e alla Svezia e apporta garanzie equivalenti a quelle risultanti dal programma operativo della Finlandia e della Svezia, riconosciuto dalle relative decisioni della Commissione;

considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi di partite di carni fresche di volatili da cortile, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

considerando che è opportuno definire le norme relative al test microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare un'analisi dei campioni;

considerando che, per quanto riguarda i metodi di campionatura da applicare, è opportuno operare una distinzione tra carcasse intere, da un lato, e parti di carcasse e frattaglie, dall'altro;

considerando che occorre tener conto dei metodi internazionali di analisi microbiologica dei campioni;

considerando che tali test microbiologici non devono essere richiesti per le carni fresche di volatili da cortile provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

considerando che le disposizioni della presente decisione non pregiudicano le eventuali modifiche degli allegati della direttiva 71/118/CEE che potrebbero essere adottate in applicazione dell'articolo 19 di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 71/118/CEE, come previsto dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 relativa all'adeguamento degli strumenti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, le spedizioni di carni fresche di volatili da cortile a destinazione della Finlandia e della Svezia sono sottoposte alle norme previste dagli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Le carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte in materia di salmonelle a test microbiologici per campionatura effettuati conformemente all'allegato nello stabilimento di origine di tali carni.

Articolo 3

Le carni di volatili da cortile provenienti da stabilimenti che formano oggetto di un programma riconosciuto, secondo la procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia non sono sottoposte ai test microbiologici previsti dalla presente decisione.

Articolo 4

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione elaborata alla luce della relazione basata sul risultato dei

[1] GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1).

programmi operativi applicati dalla Finlandia e dalla Svezia e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente decisione, procede alla revisione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 1998.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

ALLEGATO

SEZIONE A

METODO DI CAMPIONATURA

1. **Carcasse (con la pelle del collo ancora attaccata)**

I campioni, da prelevare in modo casuale e uniforme sull'insieme della partita, consistono in pezzi di tessuto di 10 grammi asportati dalla pelle del collo in condizioni asettiche con un bisturi sterile ed un paio di pinzette sterili. Fino al momento dell'analisi, i campioni devono essere refrigerati ad una temperatura di 4 °C. Per l'analisi i campioni vengono diluiti 10 volte in soluzione acquosa tampone di peptone e tenuti in incubazione a 37 °C per un periodo di 16-20 ore. Successivamente, i terreni di prearricchimento vengono analizzati per individuare la presenza di salmonelle secondo il metodo descritto nella sezione C. Ai fini del prearricchimento è possibile raggruppare più porzioni di tali terreni, sino a un massimo di 10 unità.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

2. **Carcasse prive della pelle del collo, parti di carcasse e frattaglie**

I campioni di tessuto di circa 25 g devono essere ottenuti introducendo nella superficie della carne una sonda di carotaggio oppure tagliando una fetta di tessuto; gli strumenti devono essere sterili. Sino al momento dell'analisi, i campioni devono essere refrigerati ad una temperatura di 4 °C. Per l'analisi, i campioni vengono diluiti 10 volte in soluzione acquosa di peptone e tenuti in incubazione a 37 °C per un periodo di 16-20 ore. Successivamente, i terreni di prearricchimento vengono analizzati per individuare la presenza di salmonelle secondo il metodo descritto nella sezione C. Ai fini del prearricchimento è possibile raggruppare più porzioni di tali terreni, fino a un massimo di 10 unità.

Ogni campione è opportunamente contrassegnato e identificato.

SEZIONE B

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE

Numero di campioni distinti che devono essere prelevati in modo casuale per gruppo di unità di imballaggio costituenti la partita:

Numero di unità di imballaggio della partita	*Numero di unità di imballaggio da cui prelevare un singolo campione*
1— 24	Numero di campioni uguale al numero di unità, sino ad un massimo di 20
25- 29	20
30- 39	25
40- 49	30
50- 59	35
60- 89	40
90-199	50
200-499	55
500 o più	60

In base al peso delle unità di imballaggio, il numero di unità d'imballaggio da cui prelevare un singolo campione può essere ridotto moltiplicandolo per un coefficiente di riduzione secondo la seguente tabella:

Peso delle unità di imballaggio	> 20 kg	10-20 kg	< 10 kg
Coefficiente di riduzione	× 1	× ¾	× ½

SEZIONE C

METODO MICROBIOLOGICO DI ANALISI DEI CAMPIONI

L'analisi microbiologica dei campioni per l'individuazione di salmonelle deve essere effettuata conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579:1993. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può tuttavia autorizzare, in singoli casi, metodi che offrano garanzie equivalenti.